

Consorzio. Conclusa la liquidazione, i proventi eventualmente residuati confluiscono nel patrimonio dell'Istituto.”;

f) al comma 1 dell'articolo 23 la parola “esclusivamente” è soppressa e dopo le parole “manutenzione ordinaria” sono aggiunte le parole “e straordinaria su fabbricati ed opere mantenendo comunque la destinazione d'uso in essere o quella risultante dall'ultimo titolo abilitativo ricevuto”.

Art. 20.

Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ed all'articolo 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3

1. L'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni è così modificato:

a) al comma 8 *bis* dopo le parole “previa delibera della Giunta regionale” sono inserite le parole “da adottarsi entro 15 giorni dalla conclusione delle istruttorie di cui al comma 8 *quater*”;

b) al comma 8 *ter* dopo le parole “La Giunta regionale” sono inserite le parole “, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale,” e le parole “entro 30 giorni” sono sostituite dalle parole “entro 15 giorni”;

c) il comma 8 *quater* è sostituito dal seguente:
“8 *quater*. Le istruttorie di concessione dei contributi relative alle istanze presentate dagli enti di cui al comma 1 sono definite entro il termine di 15 giorni dalla scadenza prevista dal comma 8 *ter* per la presentazione delle stesse.”;

d) al comma 8 *quinqües* dopo le parole “del decreto” sono aggiunte le parole “dell'Assessore regionale per l'economia di cui al comma 8 *bis*.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, le parole da “con esclusione” fino a “comunitaria” sono sostituite dalle parole “per i medesimi progetti ed attività”.

Art. 21.

Disposizioni in materia di personale dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione

1. Al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole “Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze” sono inserite le parole “e, per il solo esercizio finanziario 2016, presso l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione” e dopo la parola “unità” sono inserite le parole “per ufficio”.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è data priorità ai lavoratori delle ex province regionali forniti di titoli idonei.

3. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 225 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Art. 22.

Commissione per l'emersione del lavoro nero

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'allegato 4 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, Missione 1, Programma 2, capitolo 104537, è incrementata di 30 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'allegato 1, parte A, del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, per le finalità dell'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 (capitolo 373312).

Art. 23.

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, prima delle parole “Gli organi di governo” sono inserite le parole “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13,”;

b) i commi da 1 a 7 dell'articolo 13 sono sostituiti dal seguente:

“1. Il Sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.”;

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 14. *Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano* -1. Qualora il Sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo della Città metropolitana il Vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco metropolitano.”;

d) al comma 8 dell'articolo 14 *bis* le parole “Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13.” sono sostituite dalle parole “L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra l'1 luglio ed il 30 settembre 2016.”;

e) dopo il comma 8 dell'articolo 14 *bis* è inserito il seguente:

“8 *bis*. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni della Città metropolitana ed è pubblicato, anche *online*, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.”;

f) al comma 1 dell'articolo 18 sono sopresse le parole “e del Sindaco metropolitano”;

g) il comma 3 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
“3. Le candidature per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, sono presentate dalle ore 8.00 del ventunesimo giorno alle ore 12.00 del ventesimo giorno antecedente quello della votazione, anche se festivo, presso l'ufficio elettorale.”;

h) al comma 4 dell'articolo 18 le parole “o di Sindaco metropolitano” e le parole “ed a Sindaco metropolitano” sono sopresse.

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.”.

2. Sono abrogati gli articoli 14, 17 e 19 della legge regionale n. 12/2011.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 12/2011 si applicano con i limiti temporali stabiliti dall’articolo 77, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016, le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 12/2011 si applicano con i limiti temporali stabiliti dall’articolo 77, comma 12, del medesimo decreto legislativo.

4. Tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 25.

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,

in materia di termine di conclusione del procedimento

1. All’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

‘1 *bis*. Le amministrazioni procedenti, qualora ravvisino la manifesta irricevibilità, l’inammissibilità, l'improcedibilità o l'infondatezza dell'istanza, previo esperimento delle procedure di cui all'articolo 11 *bis*, concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto essenziale’;

b) il comma 4 *bis* è sostituito dal seguente:

‘4 *bis*. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l’obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo.’;

c) dopo il comma 4 *quater* è aggiunto il seguente:

‘4 *quinqües*. Trova applicazione nel territorio regionale il comma 8 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.’.

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 in materia di potere sostitutivo

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“Art. 2 *bis*. *Potere sostitutivo* - 1. Nell’ipotesi di inutile decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, il soggetto che ha presentato l’istanza può, fatte salve le ipotesi in cui il silenzio dell’amministrazione equi-

vale ad accoglimento della domanda, rivolgersi al dirigente generale del dipartimento regionale competente o al dirigente apicale della struttura competente, ove la stessa non risulti incardinata in un dipartimento, chiedendogli la chiusura del procedimento tramite l’esercizio del potere sostitutivo.

2. Il dirigente di cui al comma 1 provvede con immediatezza all’acquisizione degli atti istruttori ed all’esercizio del potere sostitutivo, assicurando la conclusione del procedimento avvalendosi delle strutture competenti o mediante la nomina di un commissario ad acta, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

3. Il titolare del potere sostitutivo, in tutti i casi di mancata o ritardata conclusione del procedimento comunica tempestivamente all’ufficio competente il nominativo del dipendente inadempiente ai fini dell’eventuale avvio del procedimento disciplinare ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro ed inoltre, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, trasmette al vertice politico del ramo di amministrazione regionale competente, l’elenco dei procedimenti amministrativi per i quali non sono stati rispettati i termini di conclusione, suddivisi per tipologia e struttura dipartimentale competente.

4. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo, il titolare del potere sostitutivo assume le medesime responsabilità dei soggetti responsabili degli inadempimenti dell’amministrazione.”.

Art. 27.

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in materia di ordine cronologico

1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico, con le seguenti deroghe:

a) sono esaminati con carattere di priorità gli atti in relazione ai quali il provvedimento dell’Amministrazione interessata deve essere reso nell’ambito di conferenza di servizi;

b) può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative che sono riferite ad aree di crisi o che rivestano carattere di particolare specificità ed innovazione o di assoluta rilevanza per lo sviluppo economico o sociale del territorio regionale a seguito di motivata determinazione del dirigente generale del dipartimento regionale competente, da assumersi anche su proposta del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al provvedimento. Con cadenza semestrale ciascun dipartimento regionale relaziona alla Giunta regionale in merito alle autorizzazioni rese nonché in merito alle deroghe determinate ai sensi del presente comma;

c) può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative ricadenti in aree di crisi, nelle zone periferiche urbane e nelle aree di sviluppo;

d) può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative nell’ambito dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei.”.

Art. 28.

Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in materia di silenzio assenso

1. All’articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: